



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Bari

Ordinanza n° 45/2009

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Bari, nella rispettiva qualità di Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Bari,

- VISTI** gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la legge n. 963 del 14 luglio 1965 ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n.146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.L. 18.07.2005,n.171);
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Bari n. 48/2008 in data 03 luglio 2008, recante disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione nel corso della stagione balneare;
- VISTA** l'Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 04 Giugno 2009 recante la *disciplina delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo* nel periodo della "stagione balneare";
- RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione necessarie per l'applicazione della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

ORDINA

Campo di Applicazione

Art. 1. La presente ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Puglia, nell'intero Compartimento Marittimo di Bari (costa compresa tra i Comuni costieri di Giovinazzo escluso e Fasano escluso) per ciò che attiene al diporto nautico e, limitatamente al Circondario Marittimo di Bari (costa compresa tra i Comuni di Giovinazzo escluso e Polignano a Mare escluso), con riferimento alle altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari.

Le sole disposizioni relative alla pesca ed alle attività subacquee, contenute negli articoli dal 23 al 30 inclusi della presente Ordinanza, trovano applicazione, con riguardo alle norme di sicurezza, per l'intero arco dell'anno.

Zone di Mare Interdette alla Navigazione

Art. 2. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalla costa, sono vietati:

- a) il transito di qualsiasi unità navale;
- b) l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale (salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima).

Con l'eccezione dei natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili che potranno navigare oltre i 150 dalla costa, fermo restando che gli stessi dovranno raggiungere tale minima distanza dagli appositi corridoi di lancio.

Art. 3. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. E' consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dal l'imboccatura.

Art. 5. Quando a distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 dalle spiagge, le unità a motore devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai dieci nodi.

Art. 6. Fermi i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo, in corrispondenza delle alte scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione e di pesca subacquea, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto nonché delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico-ricreativi purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua, a non meno di 200 metri dall'unità, di bagnanti o subacquei. L'avvicinamento è, in ogni caso, precluso per ragioni precauzionali a meno di 50 metri dalla costa salvi i casi riconducibili a regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente.

Art. 7. Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono, gli acquascooters, moto d'acqua e natanti similari non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 400 dalla costa nonché nella fascia oraria compresa dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di ogni giorno.

Art. 8. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Art. 9. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO".

Art. 10. La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti;
- b) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle strutture portuali;
- c) sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi;
- d) all'interno dei corridoi di lancio;
- e) a distanza inferiore a metri 20 (venti) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell'8.6.1982.

Segnalazione del limite delle acque sicure

Art.11. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità -1,30 l.m.m.) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venticinque (mt.25,00) l'uno dall'altro.

Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca con la seguente dicitura :

“ATTENZIONE-LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,30) NON SEGNALATO”.

Analogia prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

Corridoi di Lancio

Art. 12. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia i responsabili delle aree in concessione per attività turistico-ricreative e per locazione/noleggio di natanti/imbarcazioni e le Amministrazioni comunali, ognuno per le aree di rispettiva competenza, devono predisporre appositi “corridoi di lancio” riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e mezzi similari (compresi i natanti a remi).

Art. 13. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri 10;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalla costa);
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri;
- d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Art. 14. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio esclusivamente a remi per raggiungere la fascia di mare distante mt. 200 dalla costa consentita per la navigazione con il motore acceso, fermo restando la possibilità – limitatamente a natanti tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili – di poter uscire già dal suddetto corridoio alla distanza minima di mt.150.

Art. 15. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.

Art. 16. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.

Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Art. 17. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e multipli di fronte mare.

Art. 18. Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico preventivamente approvato dall'Autorità Marittima competente, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni struttura, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento. I titolari delle strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

Art. 19. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone sul quale dovrà essere issata:

BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento.

BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.

Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.

Art. 20. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla "M.I.P.". Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella struttura balneare, distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.

In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

Art. 21. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate all'art. 19, fischietto, maschera, pinne, binocolo.

Art. 22. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire alla Capitaneria di Porto competente per territorio una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile,

le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei natanti, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Il Piano viene approvato dalla l'Autorità marittima competente.

In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

Pesca ed Attività Subacquee

Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni:

Art. 23. L'esercizio della pesca da superficie è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge ed ai 200 metri dalle coste a picco. Ove non si registrino attività di balneazione, ferme le altre disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca da superficie è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.

Art. 24. Fermo il divieto, sancito dalla legge, dell'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove non si registrino attività di balneazione l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto in appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti.

Art. 25. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambe i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

Art. 26. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.

Art. 27. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.

Art. 28. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.

Art. 29. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3.

Art. 30 In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.

Disposizioni finali

Art. 31. La presente Ordinanza entra in vigore nel primo giorno dell'affissione della stessa all'albo della Capitaneria di porto di Bari fatta eccezione per le prescrizioni innovative, rispetto all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari n. 48/2008 in data 03 luglio 2008,

che saranno obbligatorie nella stessa data di entrata in vigore dell'ordinanza della Regione Puglia datata 04/06/2009 (15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della stessa).

Art. 32. La presente Ordinanza deve essere esposta all'ingresso sia delle strutture turistico-balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili in formato 50 x 70 cm.

Art. 33 Gli Organi di polizia marittima sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 34 Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono di seguito schematizzate:

Norma violata	Norma punitiva in caso di navigazione da diporto	Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligati
Art. 2, p. a), transito zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2, p.b), ancoraggio/ormeggio in zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 4, velocità superiore ai tre nodi	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 5, dislocamento e velocità	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 6, coste a picco, avvicinamento	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 7, acquascooters-distanza minima ed orari	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 8, gavitelli di segnalazione spiagge-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 9, cartelli monitori in assenza gavitelli segnalazione spiagge		Art. 1164 C.N.
Art. 10, commi a), b), c), balneazione vietata		Art. 1174 C.N.
Art. 10, commi d), e), balneazione vietata		Art. 1164 C.N.
Art. 12, corridoi di lancio		Art. 1164 C.N.
Art. 13, lett. a), b), c), d), corridoi di lancio-caratteristiche		Art. 1164 C.N.
Art. 14, corridoi di lancio - andatura	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 15, corridoi di lancio-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 16, corridoi di lancio-divieto ormeggio ai gavitelli	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Artt. 17, 18, 19, 20, 21 e 22 - servizio di salvamento		Art. 1164 C.N. - Diffida - Art. 650 del Codice penale (nota 2)
Art. 23, pesca superficiale-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 24, pesca subacquea-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 25, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 26, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 27, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 28, pesca ed attività subacquee - segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 30, cautele in prossimità del subacqueo	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 32, esposizione ordinanza		Art. 1164 C.N.

Note:

1) E' salva l'applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione;

2) Qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente (violazione del capitolo relativo al servizio di salvamento), il percorso da seguire è il seguente:

- a) elevazione di contestazione per la violazione amministrativa di cui all'art. 1164 Cod. Nav.;
- b) notificazione al responsabile di "verbale di contestazione e diffida", da trasmettere tempestivamente all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, con le azioni seguenti:
 - adozione delle più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l'apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile
 - eliminazione dell'irregolarità prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo;
 - informare l'Organo di polizia procedente dell'avvenuta regolarizzazione.

Bari, 15 Giugno 2009

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ**